

CAMERA DEI DEPUTATI N. 33-A**RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)**

RELATORE **CAVALLARO NICOLA**, *per la maggioranza*;
Relatori di minoranza, **PIERACCINI E BARBIERI**

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati PIERACCINI, BARBIERI, CHIARAMELLO,
GHISLANDI, LUZZATTO, FARALLI, MONTELATICI, SACCENTI**

Annunziata il 25 luglio 1953

Concessione di una pensione ai ciechi civili

Presentata alla Presidenza il 9 luglio 1954

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con particolare senso di fraternità e di solidarietà umana abbiamo ascoltato la voce dei ciechi civili che, dopo un penoso cammino, dalle loro terre sono giunti qui a Roma per perorare presso il Governo e il Parlamento il grave e delicato problema della loro assistenza, che è poi, per loro, il problema della loro esistenza.

Benvero la nostra Commissione Finanze e Tesoro già precedentemente, fin dalla seduta del 28 aprile, aveva posto all'ordine del giorno l'esame della proposta di legge n. 33.

La Costituzione nella enunciazione programmatica dell'articolo 38 è ben chiara.

All'articolo 38, primo comma, si legge: « Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto

dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza ».

Al terzo e al quarto comma dello stesso articolo: « Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale ». « Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato ».

Il diritto al mantenimento e all'assistenza è quindi condizionato all'inabilità al lavoro e alla mancanza dei mezzi necessari alla vita.

Le diverse proposte di legge, in favore dei ciechi civili trovano il naturale fondamento nell'articolo 38 citato.

Nella passata legislatura furono presentate tre proposte di legge d'iniziativa parla-

mentare; la prima, in ordine di tempo, dell'onorevole Barbieri ed altri, porta la data del 10 maggio 1951; la seconda dell'onorevole Bianca Bianchi ed altri, il 7 aprile 1952 e la terza dell'onorevole Pieraccini ed altri, il 9 ottobre 1952.

Nella prima proposta si chiedeva allo Stato la concessione di una pensione mensile di lire 25.000, per i ciechi civili, da garantire a tutti gli inabili per cecità congenita o contratta.

La seconda, un assegno vitalizio di assistenza al compimento del 18° anno di età in lire 120.000 annue, reversibili per metà a favore della vedova e degli orfani, fino al raggiungimento della maggiore età dell'ultimo figlio nato dal matrimonio.

Con la terza, la concessione di una pensione di lire 15.000 mensili, reversibili per la metà a favore della vedova e degli orfani, come previsto nella seconda proposta.

A tale scopo doveva essere gestito un fondo autonomo per la pensione ai ciechi civili.

La seconda legislatura ereditò l'insoluto problema. La proposta Pieraccini è l'eco delle proposte rimaste indiscusse.

I ciechi civili, colpiti da cecità assoluta o da riduzione visiva non inferiore al 95 per cento, sono oggi circa 30.000.

Sin dal 1951, l'Unione italiana ciechi ha gestito un fondo, destinato dal Governo all'assistenza continuativa dei ciechi in condizioni di maggior bisogno; in quell'anno il fondo era di appena 480 milioni.

Con il bilancio 1951-52 tale fondo veniva raddoppiato e con la legge del 4 novembre 1953, n. 839, elevato all'attuale cifra di 1.440 milioni.

Però, sin dal 1946, i Governi che si sono succeduti non ignorarono l'assistenza a questa categoria di minorati. Si fece sin d'allora quanto era possibile, nei limiti del nostro deficitario bilancio. Cifre modeste, che acquistano particolare significato in quell'immediato e difficile dopo guerra.

Con l'attuale fondo si è potuto assicurare agli interessati più bisognosi un « assegno alimentare » di lire 4.000 mensili, somma veramente modesta ed insufficiente ad ogni bisogno.

Dopo una lunga ed appassionata discussione della proposta Pieraccini, la IV Commissione Finanze e Tesoro della Camera, approvò all'unanimità il testo dell'ordine del giorno formulato dall'onorevole stesso proponente e firmato dagli onorevoli Barbieri, Roselli, Geremia, Chiaramello, Infantino.

Eccone il testo:

« La Commissione Finanze e Tesoro, sulla base dell'articolo 38 della Costituzione, esaminando la proposta di legge Pieraccini-Barbieri, decide di approvare la concessione ai ciechi civili di un assegno, il cui titolo giuridico dovrà essere ulteriormente precisato, in rapporto alle variabili condizioni di bisogno dei titolari, da un Comitato ristretto, che dovrà formulare le sue proposte nella seduta di venerdì 21 maggio 1954 ».

Il Comitato ristretto presieduto dal Presidente della IV Commissione, onorevole Castelli Avolio, in brevissimo tempo tenne due sedute e preparò un nuovo testo che sottopose alla Commissione stessa.

Il Comitato ritenne di non usare la dizione « pensione », in quanto non esiste nessun rapporto di carattere formale tra la categoria dei ciechi civili e lo Stato. La pensione, di solito, viene data quando esiste già un rapporto e il versamento di un corrispettivo da parte dei beneficiari, corrispettivo che va a formare il monte pensioni che, per ragioni di pubblico interesse, viene integrato dallo Stato o da altri enti.

Il Comitato scartò anche le espressioni di « vitalizio » e di « vitaliziato » in quanto, specie nel diritto privato, si parla di rendita vitalizia come un rapporto corrispettivo fra ciò che viene dato e il fondo che si è costituito.

Il Comitato si fermò invece sul semplice concetto di « assegno a vita », o corrisponsione a condizioni speciali, e cioè revocabile quando non sussistono le condizioni previste dalla legge che lo istituisce.

Per quanto riguarda la copertura, il Comitato pensò di introdurre dei sopraprezzi nel settore delle spese di carattere voluttuario, e ciò in relazione alla finalità umanitaria e sociale della proposta di legge.

Il nuovo testo del Comitato ristretto risultò di cinque articoli. Si stabilì un assegno a vita per gli inabili al lavoro sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nella misura di lire 15.000 mensili e si dettarono le norme per la concessione del beneficio.

Alla copertura, stabilita in 4.500 milioni si sarebbe provveduto con l'attuale fondo di 1.440 milioni, e con un sopraprezzo del 5 per cento da istituire sui biglietti d'ingresso, superiore alle lire 300, alle sale cinematografiche; con un sopraprezzo del 10 per cento sull'importo dei servizi e delle consumazioni negli alberghi di lusso e pubblici esercizi di lusso e di 1ª categoria e con un aumento del 5 per cento sull'introito totale delle gio-

cate per i concorsi pronostici per le manifestazioni sportive.

In sede di discussione, il testo suggerito dal Comitato ristretto dava luogo ad alcune riserve da parte del Governo.

Principalmente, pur riconoscendo la necessità di un sensibile aumento all'attuale sistema di assistenza praticata, il Ministro del bilancio, onorevole Vanoni, dichiarava di non potere accettare la dizione, « assegno a vita » o altra analoga a « vitalizio ».

L'onorevole Ministro così precisava, infatti, la posizione col Governo: « Si tratta di scegliere tra due tipi di politica... Il Governo è sempre stato sollecito della posizione dei minorati, ma non può accettare un progetto che vuole cambiare la struttura dell'assistenza ai ciechi, creando un diritto azionabile soggettivo ».

« Se si tien conto della ricchezza nazionale, una tale richiesta supera le nostre possibilità pratiche di accettazione ».

« O continuare ed accentuare una politica di incremento del reddito nazionale indirizzando la spesa pubblica in senso produttivo oppure indirizzare la spesa pubblica, in senso di assistenza, verso coloro che di questa hanno bisogno riconoscendo agli interessati un diritto perfetto azionabile, all'assistenza medesima ».

Il Governo presentava quindi una serie di emendamenti sostitutivi agli articoli della proposta originaria.

In seguito alla presentazione di tali emendamenti si accese una vivace discussione.

L'articolo 1° dell'emendamento istituisce l'Opera nazionale per i ciechi civili.

Si sollevò da parte di alcuni commissari la questione della inammissibilità dell'articolo 1°, in quanto esso avrebbe rappresentato, una contraddizione con il voto espresso dalla Commissione stessa, con l'ordine del giorno votato in una delle precedenti sedute.

Si affermò il principio della priorità del testo Pieraccini, e quindi l'improponibilità, nel senso che non sarebbe l'articolo 1 la sede adatta per inserire l'emendamento proposto dal Governo.

Da altri commissari venne fatto presente che l'articolo sostitutivo non esclude l'assegno se non dal punto di vista formale. Dal punto di vista sostanziale l'articolo proposto dal Governo è più complesso, più comprensivo, più lato. Esso non si limita all'assistenza economica ma si interessa anche della riqualificazione e cioè dell'avviamento al lavoro dei ciechi, nello spirito dell'articolo 38 della Costituzione, e l'assistenza economica potrebbe

essere graduata secondo il bisogno, con esclusione di limiti predeterminati.

Non potrebbe quindi parlarsi di inammissibilità o di improponibilità.

Nella discussione l'opposizione legò il principio della inammissibilità o di contrasto, al chiarimento che avrebbe dovuto dare il Governo, se cioè l'Opera avrebbe il compito di corrispondere « l'assegno a vita »; un obbligo giuridico da parte dello Stato, determinato da un diritto soggettivo a favore dei ciechi civili.

Il Governo insistette nella enunciazione dell'articolo 38, che non parla di assegno ma di mantenimento e quindi di un diritto all'assistenza.

L'eccezione di inammissibilità degli emendamenti sostitutivi veniva respinta e il prescritto numero di deputati chiedeva l'esame della proposta Pieraccini in Assemblea.

* * *

Il problema dei ciechi civili non ha il solo aspetto dell'aiuto materiale esso ha, soprattutto, un aspetto di carattere morale, in quanto, si tratta di ritrovare per loro una ragione di vita, preparandoli ed addestrandoli ad un lavoro confacente alle loro possibilità, che permetterà di dare ai ciechi civili uno scopo alla loro esistenza.

Analogamente a quanto è stato fatto per altre categorie, il Governo propone al Parlamento l'« Opera nazionale dei ciechi civili » il cui compito dovrebbe essere quello di aiutare, assistere i ciechi sia dal punto di vista dell'assistenza immediata, sia dal punto di vista della loro istruzione e rieducazione tecnica-professionale, cooperando con tutte le organizzazioni già esistenti, per potenziare la loro assistenza ed educazione.

L'articolo 1 dell'emendamento sostitutivo, stabilisce gli scopi dell'Opera nazionale: la tutela, l'assistenza morale ed economica, la rieducazione, la qualificazione professionale.

Una certa aliquota di ciechi potrebbe trovare nelle amministrazioni pubbliche, enti od aziende statali degno posto, a parità di trattamento, come centralinisti telefonici, annunziatori di stazioni, controllori di radio-trasmissioni, cartotecnici e rilegatori, stenotipisti, traduttori ed interpreti, massaggiatori, ecc.

Durante l'ultima guerra, i ciechi mobilitati, scrissero la loro pagina di eroismo. Si distinsero per l'attaccamento al dovere, con spirito di sacrificio e di abnegazione. Molti, oggi, portano i segni della loro mutilazione nel servizio per la Patria.

L'Opera avrà il suo presidente e i suoi organi direttivi, esecutivi e di controllo, in base ad un regolamento previsto dall'articolo 5 degli emendamenti.

Nel regolamento dovranno essere precisati i rapporti dell'Opera con gli Enti esistenti, che si occupano dei ciechi civili e della loro rappresentanza negli organi direttivi della costituenda Opera.

Con l'articolo 3, lo Stato assegna per il conseguimento dei fini del nuovo Ente, un contributo annuo di 4.200 milioni, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

La copertura della spesa (articolo 4) si otterrà con l'attuale cifra di 1.440 milioni per l'assistenza ai ciechi, integrata da 2.760 milioni, ricavati con le entrate provenienti dall'istituzione di una addizionale sui diritti erariali, sui pubblici spettacoli, prevista da un

disegno di legge già approvato dal Consiglio dei Ministri in una delle ultime sedute.

Gli emendamenti proposti dal Governo e accettati dalla maggioranza della IV Commissione Finanze e Tesoro della Camera, sotto il duplice aspetto dell'assistenza e dell'avviamento al lavoro, possono essere accolti dalla Camera.

I ciechi civili, Onorevoli Colleghi, sentiranno, con il vostro atto di approvazione, l'adesione del Paese alla loro giusta causa.

È un segno di solidarietà umana, sancito dalla legge, che porta serenità e speranza ad una schiera di uomini, che aspetta, nel buio continuato della loro giornata senza sole, la luce della fraternità, e nel lavoro il mezzo più degno per il loro inserimento nella vita sociale ed economica della Patria.

CAVALLARO NICOLA, *Relatore della maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le vicende di questa nostra proposta di legge sono note a tutti per la lunga lotta sostenuta dai ciechi perché venga loro assicurato un minimo di tranquillità. La proposta di legge era stata assegnata all'esame della Commissione Finanze e Tesoro in sede legislativa e sembrava che dovesse essere approvata, con ampie modifiche concordate fra i vari settori, senza eccessive difficoltà. Nella seduta del 19 maggio 1954 infatti, dopo una lunga e vivace discussione la Commissione approvò all'unanimità il seguente ordine del giorno Pieraccini, Barbieri, Roselli, Geremia, Chiaramello, Infantino:

« La Commissione Finanze e Tesoro, sulla base dell'articolo 38 della Costituzione, esaminando la proposta di legge Pieraccini-Barbieri, decide di approvare la concessione ai ciechi civili di un assegno a vita, il cui titolo giuridico dovrà essere ulteriormente precisato, in rapporto alle variabili condizioni di bisogno dei titolari, da un Comitato ristretto, che dovrà formulare le sue proposte nella prossima seduta di venerdì 21 maggio 1954 ».

Il Comitato ristretto si pose subito al lavoro ed all'unanimità si mise d'accordo su un nuovo testo che risolveva anche il problema della copertura, oltre che quello di disciplinare la concessione dell'assegno a vita a seconda delle condizioni economiche degli interessati, stabilendo la sua natura di assegno revocabile ogni qual volta queste condizioni economiche mutassero. La natura giuridica di questo assegno veniva così ad essere di carattere particolare, ma non senza precedenti nella nostra legislazione nel campo, per esempio, delle pensioni di guerra.

C'era dunque da attendersi legittimamente che, nella seduta del 21 maggio, la Commissione giungesse rapidamente alla conclusione dell'esame della legge. Lo stesso autorevole presidente della Commissione, onorevole Castelli Avolio, illustrò in quella seduta le unanime conclusioni del Comitato ristretto. Ma qui sorse invece il profondo dissenso che ci ha portato qui dinanzi alla nostra assemblea plenaria e alle due relazioni di maggioranza e di minoranza.

Non possiamo nascondere che alla base di questo dissenso sta la posizione del Governo, tenacemente avverso alla concessione di un assegno a vita ai ciechi civili. Battuto in Commissione, in modo chiaro ed esplicito e proprio sulla questione di principio, come chiunque può vedere dall'ordine del giorno sopra riportato, il Governo ha cercato di superare la situazione portandoci dinanzi un nuovo piano assistenziale. Questo piano consiste sostanzialmente in tre punti: 1°) accettazione della richiesta di elevare lo stanziamento a favore dell'assistenza ai ciechi civili fino a 4 miliardi e duecento milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55; 2°) rigetto del principio dell'assegno a vita, il permanere praticamente del vecchio criterio finora in vigore di un sussidio concesso ai ciechi bisognosi; 3°) creazione di un'Opera Nazionale per i ciechi civili per l'amministrazione ed erogazione dei fondi (fin qui amministrati dall'Unione italiana ciechi) e per altri scopi e compiti che vedremo in seguito.

Nonostante che il ritornare al sussidio, rigettando il principio dell'assegno, fosse a nostro avviso precluso dal voto della Commissione, la maggioranza non fu aliena dal prendere in considerazione il piano ministeriale che qui dobbiamo dunque esaminare.

Innanzitutto dobbiamo osservare che sulla base dell'articolo 38 della Costituzione si tratta di garantire agli « inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere » il « diritto al mantenimento e all'assistenza sociale ». Non c'è dubbio che tale mantenimento ed assistenza non si devono necessariamente concretare unicamente in pensioni e assegni, ma anche in altre forme. In particolare fra i minorati, ma anche fra tutti gli inabili in genere, si deve, per esempio, cercare di recuperare al lavoro chiunque sia possibile attraverso l'educazione e l'avviamento professionale. Ciò è esplicitamente previsto dallo stesso articolo 38 e ciò in pratica per i ciechi civili avviene già oggi attraverso molteplici organizzazioni: scuole, istituti, enti di lavoro, anche se non sempre siano sufficienti al bisogno. Ma proprio in considerazione di questa molteplicità assistenziale la nostra proposta di legge parla di un assegno di 15.000 lire mensili

che nessuno vorrà ritenere atto a « mantenere » una persona secondo l'attuale livello del costo della vita.

Quello che importa soprattutto è che esista una certezza giuridica di questo « diritto » all'assistenza, così come vuole il testo costituzionale. Occorre dar vita ad una legge che stabilisca chiaramente chi ha diritto all'assistenza, in quale misura, con quali limiti, in quali condizioni. Si tratta di una questione di notevole importanza, che trascende la questione della singola categoria dei ciechi. Il Governo in realtà, rifiutando di entrare in questo ordine di idee, rifiuta di applicare seriamente l'articolo 38 della Costituzione. Esso propone di creare un'Opera che distribuisca dei sussidi, sulla base di un regolamento che sfugge al nostro potere legislativo, senza che se ne conoscano neppure i criteri generali e l'ammontare dei singoli sussidi. Infatti noi conosciamo dagli emendamenti governativi la somma totale messa a disposizione dell'Opera, ma non sappiamo assolutamente niente altro su come tale somma dovrà venire amministrata. Quali saranno i titolari del sussidio? Quali le condizioni economiche richieste per essere ammessi a godere del sussidio stesso? Quale parte della somma andrà per altri scopi? Quanto costerà l'Opera? Interrogativi tutti che restano senza risposta. Lo strano è che si sente il bisogno di creare un ente nuovo per togliere all'Unione ciechi l'amministrazione dei fondi assistenziali per perpetuare lo stesso metodo assistenziale del sussidio. Vedremo fra breve l'assurdità di questa nuova struttura.

In realtà il Governo è preoccupato dal fatto che la concessione di un assegno — e cioè il riconoscimento di un diritto all'assistenza — può costituire un precedente per altre categorie di inabili e di minorati. Ma qui occorre parlarci chiaramente: l'articolo 38 della Costituzione deve essere applicato. Potrà essere applicato gradualmente, ma non può essere considerato una pura affermazione di principio da non tradursi mai nella pratica. L'articolo 38 richiede che si crei un'organica legislazione assistenziale, ma è evidente che dobbiamo arrivare a quel punto, passo per passo, risolvendo intanto i problemi più gravi ed urgenti. Se si propone oggi di risolvere il problema dei ciechi civili è perché questa categoria è una di quelle che più soffrono, è forse quella costretta ad affrontare in condizioni più difficili — la più indifesa — la dura lotta per la vita. Riteniamo che non sarebbe di buon gusto insistere qui sulla « mozione degli affetti », ma

invitiamo seriamente tutti i colleghi a meditare sulle condizioni di vita di questi nostri fratelli, perché si convincano dell'urgenza di affrontare il loro problema. Del resto l'argomento che non si può risolvere oggi il loro problema, perché vi sono anche altri bisognosi di assistenza è un argomento assurdo: esso avrebbe valore se si dichiarasse che si è pronti ad estendere l'assistenza anche ad altre categorie e si approntassero i mezzi finanziari per questo scopo. Ma dal momento che si innalza la bandiera delle difficoltà di bilancio non si può rifiutare di risolvere almeno uno dei problemi posti dall'articolo 38 della Costituzione, proprio coll'intento di risolverne altri, appena ciò sarà possibile. E risolverne uno significa stabilire, con precisione, il « diritto » all'assistenza, dar corpo — in questo campo — alla norma costituzionale, superando il vecchio criterio dei sussidi, che troppo ricordano — ci si permetta di dirlo — il principio dell'elemosina e dell'arbitrio.

Del resto uno sguardo alle legislazioni straniere ci convincerà della giustezza di queste considerazioni. In tutti i paesi civili, dagli Stati Uniti d'America all'Unione Sovietica, i ciechi civili hanno una particolare tutela e un particolare trattamento. In pratica è affermato quasi dovunque il diritto alla pensione o all'assegno vitalizio, sia dove esiste, come in Gran Bretagna, un sistema generale di previdenza e assistenza per l'intera collettività, sia dove questo sistema non esiste. Le particolari difficoltà di vita dei ciechi, proprio come ricordavamo qui sopra, hanno dato dovunque la giustificazione ad una legislazione in loro favore.

Per non essere lunghi e tediosi citeremo solo alcuni esempi. La Francia ha stabilito con la legge 2 agosto 1949, n. 1094, una *pensione* il cui ammontare è uguale a quello dell'assegno concesso ai vecchi lavoratori salariati con una maggiorazione per le spese di accompagnamento. È da notare che i ciechi di nazionalità straniera, per la legge sopracitata, hanno lo stesso trattamento dei ciechi francesi, quando i loro Paesi di origine abbiano concluso con la Francia una convenzione di assistenza reciproca. Purtroppo vivono in Francia dei ciechi di nazionalità italiana, ai quali, per la nostra carenza legislativa, non spetta l'assistenza. Ma il problema dei ciechi in Francia è tornato dinanzi all'attenzione pubblica e all'esame del parlamento proprio in quest'anno per dare una più efficace assistenza. Per la legge 29 marzo 1954 la pensione va da un minimo di 62.400 franchi

ad un massimo di 69.200 franchi annui, con una maggiorazione fissa per tutti di 96.000 franchi. Le pensioni variano a seconda le località di residenza. Il limite di reddito per essere ammessi alla corresponsione integrale della pensione è di 302.000 franchi (oltre 500.000 lire) per i celibi e 352.000 franchi per i coniugati. Per i redditi superiori la pensione è proporzionalmente ridotta.

In Gran Bretagna per il *National Assistance Act* del 1948 i ciechi celibi hanno 2.1 sterline la settimana e i coniugati 2.18.6. Sono esclusi soltanto i veri e propri benestanti. Per i redditi superiori alle 400 sterline si apportano infatti soltanto modeste riduzioni.

In Danimarca si concede una pensione di 2.000 corone annue, più 600 corone per completa inabilità, più 400 corone per canone annuo di accompagnamento. In totale si giunge a 3.000 corone che danno, al cambio, 270.000 lire. Anche qui la pensione è scalare a seconda dei redditi.

Negli Stati Uniti la pensione oscilla a seconda degli Stati, ma è dovunque assai larga. Si va da minimi di 25 dollari mensili a 90 dollari mensili. Anche qui è in vigore un sistema scalare basato sul variare del reddito.

Gli esempi dimostrano che anche approvando la nostra proposta di legge, noi arriviamo non certo fra i primi in questo settore assistenziale.

Resta ora da esaminare l'Opera proposta dagli emendamenti governativi. Noi abbiamo dichiarato in Commissione che non era la creazione o meno dell'Opera che ci avrebbe potuto portare ad una rottura. Il problema poteva, a nostro avviso, essere risolto anche senza creare nuovi Enti e nuova burocrazia, ma non è qui evidentemente una ragione di dissidio profondo. Tuttavia l'Opera ha un senso se si tratta di creare e di amministrare qualcosa di nuovo. Se si concede l'assegno a vita si può capire che si crei anche un organo per erogarlo con tutte le garanzie pubbliche richieste. Ma se si aumenta semplicemente il sussidio, che bisogno c'è di creare questo Ente nuovo? Controllo dello Stato? Ma gli onorevoli colleghi devono sapere che tale controllo è esercitato già — e in modo anche troppo rigido — dallo Stato, attraverso i suoi funzionari, nelle Commissioni dell'Unione ciechi che erogano oggi i sussidi ai ciechi civili.

L'Opera avrebbe funzioni di coordinamento fra tutte le varie attività assistenziali, scolastiche, culturali, di lavoro, ecc. che esistono nel nostro paese in favore dei ciechi. Ma questo è proprio il compito dell'Unione

ciechi. L'Unione creata nel 1920 è un Ente morale, con precisi compiti stabiliti da disposizioni legislative che qui riproduciamo:

Il decreto legislativo 26 settembre 1947, n. 1047, all'articolo 1 dice: « All'Unione italiana dei ciechi, eretta in Ente morale con regio decreto 22 luglio 1923, n. 1789, è riconosciuta la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei minorati della vista presso le pubbliche Amministrazioni e presso tutti gli enti ed istituti che hanno per scopo l'assistenza, l'educazione ed il lavoro dei ciechi ».

L'articolo 2 precisa: « L'Unione italiana dei ciechi collabora con le competenti Amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi della cecità e delle provvidenze a favore dei ciechi ».

« Ad essa spetta la designazione del rappresentante dei ciechi nelle amministrazioni degli Istituti che abbiano per fine l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei ciechi, nei casi previsti dall'articolo 4, secondo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 2841, e in tutti gli altri casi in cui le norme statutarie di enti ed istituti prevedano una rappresentanza dei ciechi nella propria amministrazione ».

Lo statuto dell'Unione italiana ciechi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1950, determina così i fini della istituzione:

« Art. 2. — L'unione ha per fine di

- a) contribuire alla profilassi della cecità, divulgando la necessità di una maggiore igiene oculare;
- b) agevolare l'istruzione dei ciechi elevandone il livello culturale, tecnico e professionale;
- c) promuovere l'organizzazione del lavoro individuale e collettivo;
- d) promuovere ed organizzare, anche direttamente, le forme assistenziali e previdenziali relative alle necessità dei privi della vista;
- e) provvedere alla costruzione e all'acquisto di case popolari per i ciechi meno abbienti e alla istituzione di case di riposo per i ciechi;
- f) tutelare in ogni campo gli interessi morali ed economici dei privi della vista ».

Che bisogno c'è dunque di un'Opera che lavori sullo stesso terreno? Occorre tener presente che l'Unione è retta democraticamente attraverso la diretta elezione dei suoi organi direttivi per opera degli stessi ciechi, mentre l'Opera sarebbe retta da organi nominati dall'alto. Infatti la serie di emendamenti governativi non parla mai di elezioni,

ma anzi non dà neppure le minime garanzie per la formazione del Consiglio di Amministrazione. Non ci dice come sarà formato, né da chi, né se ci saranno i rappresentanti della categoria e da chi nominati. In sostanza noi verremmo a creare coll'Opera un nuovo organismo sullo stesso terreno dell'Unione ciechi, con un inevitabile conflitto di competenze fra i due, a tutto scapito dell'efficiente azione assistenziale, e quello che è peggio, con la contrapposizione di un organismo paternalistico ad un organismo democratico oggi in vita. Questo fatto potrebbe essere spiegato solo con un tentativo di ottenere un diretto controllo politico da parte del Governo su di una categoria che si autogoverna. Poiché ci auguriamo che questo non sia vero, sarà bene che Parlamento e Governo riflettano bene prima di dar vita a quest'Opera nazionale.

Noi ripetiamo che un nuovo Ente, e sia pure l'« Opera », può essere creato solo se nascono compiti nuovi, anche se ciò non appaia assolutamente necessario. Se si giunge al principio dell'assegno a vita potremo considerare la possibilità di creare l'« Opera »

amministratrice, ma sempre con compiti ben delimitati e ben distinti da quelli dell'Unione, con organi direttivi previsti dalla legge stessa, con larga rappresentanza dei ciechi stessi a fianco dei rappresentanti ministeriali. Ma se all'assegno non si giungesse, tutte le proposte governative cadono dalla base, perdono ogni loro giustificazione reale. Tutto questo dimostra, a nostro avviso, che il problema non è stato studiato a fondo ed organicamente da parte governativa, ma che ci si è unicamente lasciati trascinare da contingenti preoccupazioni finanziarie e politiche. Non è questo lo spirito con il quale ci si deve accingere ad applicare un articolo della Costituzione.

Onorevoli colleghi, noi vi rivolgiamo l'invito a risolvere l'ormai lungo dibattito con serenità e con giustizia. Vi rivolgiamo l'invito a portare in questo campo il nostro Paese ad allinearsi fra i paesi più civili del mondo, rompendo ogni indugio ed ogni titubanza. Facciamo insieme trionfare, almeno in questo limitato settore, lo spirito della nostra Costituzione.

PIERACCINI e BARBIERI, *Relatori di minoranza.*

PROPOSTA DI LEGGE**CONCESSIONE DI UNA PENSIONE
AI CIECHI CIVILI****ART. 1.**

In applicazione dell'articolo 38 della Costituzione, è istituita una pensione di lire 180 mila annue, a favore di tutti i cittadini, d'ambo i sessi, affetti da cecità congenita o contratta. Sono esclusi i ciechi per causa di guerra o di lavoro, in godimento delle forme di assistenza per essi previste dalla legge.

ART. 2.

Hanno diritto alla pensione tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o da riduzione visiva non inferiore al 90 per cento. La pensione è cumulabile con eventuali redditi marginali, derivanti da residue possibilità di lavoro, realizzate attraverso l'educazione o la rieducazione.

ART. 3.

Lo stato di minorazione visiva che dà diritto alla pensione, sarà constatato secondo le norme esecutive che verranno emanate con apposito regolamento.

ART. 4.

Nel caso di inabilitazione o di dichiarazione di incapacità del cieco, il giudice della tutela stabilirà la destinazione della pensione a favore di chi abbia già assunto o debba assumere il mantenimento, la cura e la tutela del cieco.

ART. 5.

Il Ministero del tesoro costituirà un fondo autonomo per la pensione ai ciechi civili, la cui gestione potrà essere affidata ad apposito Ente.

ART. 6.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge, sarà fatto fronte con le prime note di variazioni al bilancio 1953-54.

ART. 7.

Per quanto non è previsto nella presente legge, sarà provveduto con apposite norme regolamentari.

TESTO DELLA COMMISSIONE**ISTITUZIONE E COMPITI
DELL'OPERA NAZIONALE
PER I CIECHI CIVILI****ART. 1.**

(Istituzione dell'Opera nazionale per i ciechi civili - Scopo - Vigilanza - Agevolazioni fiscali).

È istituita l'Opera nazionale per i ciechi civili, con il compito di provvedere alla tutela, all'assistenza morale ed economica, alla rieducazione ed alla qualificazione professionale dei ciechi civili; e di coordinare e sviluppare le attività analoghe svolte, nello stesso settore, da istituzioni ed enti pubblici e privati già esistenti.

L'Opera ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.

Essa è sottoposta alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e del tesoro, i quali la esercitano nei limiti e con le modalità da stabilirsi con le norme previste dall'articolo 6.

Agli effetti fiscali l'Opera è equiparata alle amministrazioni dello Stato.

ART. 2.

(Organi dell'Opera).

L'Opera è retta e rappresentata da un presidente nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.

I poteri del presidente dell'Opera e degli altri organi direttivi, esecutivi e di controllo dell'ente sono stabiliti con le norme previste dall'articolo 6.

ART. 3.

(Contributo dello Stato).

Per il conseguimento degli scopi indicati nell'articolo 1, è assegnato all'Opera nazionale per i ciechi civili un contributo annuo di lire 4.200.000.000, da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.

ART. 4.

(Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626).

È abrogato l'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626, modificata dalle leggi 7 dicembre 1951, n. 1371, e 4 novembre 1953, n. 839.

L'abrogazione ha effetto dal 1° luglio 1953.

ART. 5.

(Copertura).

Alla copertura della spesa prevista nel precedente articolo 3 sarà provveduto per lire 1.440.000.000 con le somme derivanti dall'abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626, modificata dalle leggi 7 dicembre 1951, n. 1371, e 4 novembre 1953, n. 839, e, per la rimanente somma di lire 2.760.000.000, con le entrate provenienti dall'istituzione di un'addizionale sui diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Norme regolamentari, esecutive e d'attuazione — Statuto dell'Opera).

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione del regolamento dell'Opera e delle altre norme eventualmente necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge.

Entro lo stesso termine sarà altresì approvato lo Statuto dell'Opera.

ART. 7.

(Disposizione transitoria).

In attesa della costituzione degli organi direttivi, esecutivi e di controllo, secondo le norme previste nel precedente articolo, il presidente nominato ai sensi dell'articolo 2 ha facoltà di amministrare provvisoriamente l'Opera con poteri commissariali.

Le deliberazioni emanate dal Presidente nell'esercizio della facoltà conferitagli con il precedente comma non sono valide se non abbiano ottenuto l'approvazione dei Ministri dell'interno e del tesoro.

ART. 8.

(Inizio dell'attività dell'Opera).

L'attività dell'Opera avrà inizio entro il mese successivo a quello della data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.